

ACCONTO I.M.U. ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI

Vista la Legge n. 160 del 27.12.2019, che ha abolito la Tasi, facendola confluire nella "Nuova IMU";

Vista la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, Legge di Bilancio 2022;

Vista la Delibera di C.C. n. 9 del 07.02.2022, con la quale sono state approvate le Aliquote IMU 2022;

Vista la Delibera di C.C. n. 49 del 27.08.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale IMU;

RENDE NOTO

Che l'acconto dell'IMU per l'anno 2022 dovrà essere effettuato entro il **16 Giugno 2022**, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUTA	DETRAZIONE
Abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze categorie C/2, C/6, C/7 (una per ciascuna categoria)	6,00‰	€ 200,00
Abitazioni e pertinenze concesse in comodato (Comma 747 L.n.160/2019)	9,60‰	
Altri fabbricati	10,60‰	
Aree edificabili	10,60‰	
Fabbricati classificati nel gruppo D (ad eccezione della categoria D/10)	10,60‰	
Fabbricati rurali strumentali	1‰	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Immobili merce)	0‰	

I codici tributo da utilizzare sono esclusivamente i seguenti:

3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3913	Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati

3925	Quota STATO Fabbricati D
3930	Quota COMUNE Fabbricati D

AGEVOLAZIONI 2022

Il comma 743 della Legge di Bilancio 2022, prevede, limitatamente all'anno 2022, la riduzione al 37,5% dell'IMU per i residenti all'estero per una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, come precisato nella Risoluzione del Mef. n.6/2015.

L'art. 78, lettera d) del D.L. n.104/2020, convertito in Legge n. 126/2020, prevede l'esenzione del pagamento dell'IMU, per l'anno 2022, per gli immobili rientranti nella **categoria catastale D/3**, destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

L'art. 5 decies del D. L. n.146/2020, convertito in Legge n. 215/2021, che ha modificato l'art.1, comma 741, lettera b) della Legge n. 160/2019, stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le **agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze, si applicano per un solo immobile**, scelto da i componenti del nucleo familiare;

Inoltre, sono mantenute, alle stesse condizioni, anche per l'IMU 2022, le seguenti **riduzioni**:

- riduzione del 50% per la casa concessa in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, genitori-figli.

Si può beneficiare della suddetta riduzione a condizione che:

- il comodante possieda una sola unità abitativa in Italia, oltre alla propria abitazione principale e queste non devono essere classificate in categoria A/1, A/8 e A/9;
- il comodante risieda anagraficamente e dimori nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodatario risieda anagraficamente con tutto il suo nucleo familiare nell'unità immobiliare ricevuta in comodato;
- il contratto sia registrato all'Agenzia delle Entrate;
- il beneficio di cui sopra si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

- riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili inagibili e inabitabili e per gli immobili storici;

- riduzione del 25% per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della Legge n. 431/98

Viene anche mantenuta l'esenzione totale o parziale per gli immobili posseduti da enti non commerciali, a particolari condizioni, e l'esenzione per i terreni agricoli.

Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento IMU, per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare apposita Dichiarazione IMU, entro il 30.06.2023, indicando i riferimenti catastali per i quali si è usufruito dell'esenzione e il periodo di esenzione.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con il Modello F24. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 12,00.

I soggetti non residenti sul territorio nazionale potranno eseguire dall'estero il versamento dell'imposta mediante bonifico bancario. Per la parte di competenza del Comune le coordinate bancarie sono le seguenti:
Cassa di Risparmio di Orvieto, sede centrale, appartenente al gruppo Banca Popolare di Bari
Conto corrente 2100 103
Cod. Iban IT48W0622025710000002100103
Cod. Swift BPBAITR1

Per gli **immobili in categoria D**, il cui gettito ad aliquota standard (7,6 per mille) è di competenza dello Stato, i contribuenti dovranno versare la somma a favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice Iban IT02G0100003245348006108000.

Il Decreto Fiscale n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019, per chi paga in ritardo ha previsto la possibilità di beneficiare dello sconto delle sanzioni mediante la procedura del ravvedimento operoso lunghissimo.

Tale regolarizzazione può essere effettuata sempreché la violazione non sia già stata constatata, e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Sul sito del Comune è stato predisposto un calcolatore al seguente indirizzo:

<https://www.riscotel.it/calcoloimu/?comune=G148>

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
UFFICIO TRIBUTI
(Dott.ssa Mirella Puri)